



COMUNE DI GANDOSSO
PROVINCIA DI BERGAMO

Ord. 9/2020
Prot. 2155

OGGETTO: ADOZIONE MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID -2019 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL D.P.C.M. DEL 26.04.2020 E AL D.P.C.M. DEL 17.05.20 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, avente ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020; in particolare l'Art.1: *d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020;

Evidenziato l'evolversi della situazione epidemiologica nella cosiddetta “Fase 2” e l'eventuale rischio di nuovi possibili contagi tra i cittadini;

Ritenuto, in considerazione di quanto innanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 04.06.2020, specifiche misure volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, con particolare riferimento agli spostamenti pedonali e veicolari nel territorio comunale dovuti alla riapertura dei parchi e giardini pubblici;

Al fine, pertanto, di perseguire gli obiettivi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 e del 17.05.20, e considerata l'impossibilità di far rispettare le norme di sicurezza e di distanziamento, si ritiene di precludere l'ingresso ai parchi e giardini pubblici;

Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente

configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, per tutelare al massimo la salute dei cittadini;

Richiamato l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. per quanto espresso in premessa e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera e) del DPCM del 26.04.2020 e dal DPCM del 17.05.20 e successive modificazioni ed integrazioni, **di prorogare la chiusura di tutti i parchi e giardini pubblici presenti sul territorio comunale fino al 21 giugno 2020;**
2. il rispetto di quanto ordinato è demandato al servizio di Polizia Locale e a tutte le forze dell'ordine;
3. Il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà le sanzioni previste per legge e regolamento.
4. Che copia della presente ordinanza
 - a) venga pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune di Gandosso
 - b) venga trasmessa a:
 - Prefettura di Bergamo – UTG di Bergamo
 - Comando Stazione Carabinieri di Sarnico
 - Comando Polizia Locale Comune di Gandosso
 - Stazione Carabinieri Forestali di Villongo
 - Responsabile A.N.C. caduti di Nassirya di Grumello del Monte
 - Responsabile Protezione Civile A.N.A di Gandosso
 - c) venga portata a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione sul sito web del Comune;

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Gandosso, 06.06.2020



Il Sindaco

f.to Alberto Maffi

